



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE

SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

nella seduta del 17 dicembre 2024

- Visto l'art. 35, comma 1, lett. R) della L. 247/2012;
- Considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione, che scopo dell'Osservatorio Nazionale e quello di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, raccogliendo dati ed elaborando studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione della giustizia e per tali fini l'Osservatorio Nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, denominati Osservatori Circondariali Permanenti sull'esercizio della giurisdizione;
- Visto il Regolamento n. 4 del 13.12.2013 approvato dal Consiglio Nazionale Forense, così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016;

DELIBERA

di costituire presso l'Ordine degli Avvocati di Ferrara l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione e, per l'effetto

ADOTTA

Il seguente

REGOLAMENTO DELL' OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Art. 1

Istituzione e scopo dell'Osservatorio Circondariale

1. E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione.
2. L'Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara ed è istituito con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della Legge 31.12.2012 n°247. L'Osservatorio Circondariale permanente istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, al fine di fornire la collaborazione necessaria all'Osservatorio Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, effettuerà ricerche, raccoglierà dati, promuoverà studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, ed avvanzerà proposte dirette a favorire uno svolgimento più

efficiente delle funzioni giurisdizionali, uniformandosi, per quanto possibile, nella individuazione delle ricerche da effettuare e negli studi da proporre, al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale, al quale trasmetterà i materiali elaborati.

3. L'Osservatorio costituisce strumento di articolazione della dialettica e collaborazione istituzionale tra i soggetti che possono contribuire ad un migliore esercizio della funzione giurisdizionale.

Art. 2

Funzioni dell'Osservatorio Circondariale

1. L'Osservatorio Circondariale è una struttura di natura consultiva, non deliberativa, deputata ad acquisire dati, informazioni statistiche, best practices, effettuare ricerche, promuovere studi, elaborare programmi ed iniziative anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento 13.12.2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016, formulando proposte ed osservazioni al fine di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici della tutela dei diritti e dell'accesso alla giustizia, nonché sugli aspetti tecnici, operativi e informatici del funzionamento degli uffici di cancelleria, nonché dell'UNEP;

2. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

3. L'Osservatorio svolge le proprie funzioni nell'ambito del circondario del Tribunale di Ferrara, avvalendosi anche di avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ferrara e associazioni forensi presenti sul territorio che potranno dare il loro contributo all'attività dell'Osservatorio.

4. Ferma l'autonomia con la quale l'osservatorio Circondariale svolge attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3

Componenti dell'Osservatorio Circondariale

1. I componenti dell'Osservatorio Circondariale sono: di diritto Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ferrara, un consigliere suo delegato e tre avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine per un numero complessivo di 5 membri effettivi. L'incarico cessa con la scadenza del mandato del C.O.A.

2. E' compito dei componenti l'Osservatorio Circondariale espletare ogni attività prevista all'art. 2 comma 1 e 2 del presente regolamento nonché di partecipare alla stesura sintetica di una relazione, possibilmente semestrale, dell'attività svolta da sottoporre a approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

3. E' compito del Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Consigliere Delegato redigere ogni fine anno, di concerto con gli altri membri dell'Osservatorio Circondariale, sintetica relazione sull'attività svolta nonché

relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

4. E' infine compito del Presidente o Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3 all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

5. Il Presidente o il Consigliere delegato avrà titolo per contattare direttamente i responsabili degli uffici giudiziari, delle cancellerie e dell'Unep, con la collaborazione dei componenti dell'Osservatorio, a fine di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto nelle specifiche aree di competenza.

Art. 4

Giustizia penale e situazione delle carceri

1. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale del distretto, l'Osservatorio circondariale, di concerto con gli altri osservatori circondariali del distretto ove costituiti, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena.

2. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 5

Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca

1. L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6

Programmi di lavoro

1. L'Osservatorio entro il 31 Gennaio di ogni anno (a partire dall'anno successivo alla sua costituzione) predispose il programma di lavori che trasmetterà per conoscenza al C.O.A. e alle associazioni forensi del circondario, che potranno far pervenire osservazioni e suggerimenti.

Art. 7

Struttura di supporto e comunicazione

1. L'Osservatorio, per il tramite del Consigliere responsabile, si avvale per il necessario supporto amministrativo e per espletare le sue attività, delle strutture, risorse e del personale dipendente del C.O.A.

2. E' istituito l'indirizzo e-mail ufficiale del quale tutti gli iscritti possono avvalersi per inoltrare segnalazioni, proposte o quanto di interesse per l'attività dell'Osservatorio.

Art. 8

Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n.4 del 13.12.2013 (e succ. mod.) emanato dal CNF, ove compatibili.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

Il Consigliere Segretario

Avv. Luca Canella




Il Presidente

Avv. Eugenio Gallerani


